



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 parte ricorrente riferisce che: in data 21/01/2023 è deceduta la madre P.R., che era intestataria di un conto corrente e di titoli azionari presso l'intermediario resistente; solo perché non intendeva mantenere i rapporti presso la filiale della banca, la chiusura della pratica di successione è stata rinviata diversi mesi ed è stata conclusa solo in data 27/11/2023 con la liquidazione delle quote; l'intermediario la ha segnalata in Centrale Rischi; la lettera raccomandata di sollecito del 7/04/2025 è stata inviata ad un indirizzo errato ed è stata ricevuta solo per caso.

Pertanto, si rivolge a questo Arbitro, chiedendo la immediata cancellazione delle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e di avviare un procedimento disciplinare nei confronti della filiale dell'intermediario resistente coinvolta nella vicenda.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario precisa ed eccepisce quanto segue: la richiesta di attivare un "procedimento disciplinare" nei confronti della filiale è inammissibile in quanto estranea alle competenze dell'ABF; in seguito al decesso della sig.ra P.R., avvenuto il 21/01/2023, si apriva la relativa successione a favore dei chiamati, tra cui gli odierni ricorrenti; nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla filiale da parte degli eredi, veniva espressamente dichiarato che la residenza dei chiamati era per tutti Via P* D* di Ron* (coincidente con quella agli atti della Banca); con atto del 12/06/2023 presso il Tribunale di Forlì, il sig. G.G. (terzo chiamato, estraneo al presente procedimento ABF) rinunciava all'eredità; al momento del decesso, la sig.ra P.R. era titolare del dossier titoli, contenente n. *** azioni della banca resistente; nell'espletamento della pratica di successione, i predetti titoli venivano ripartiti tra i ricorrenti e contabilizzati, rispettivamente nel dossier *** (intestato al ricorrente) e nel dossier *** (intestato al cointestatario del ricorso) con disposizione in data 27/11/2023; ciascuno dei due ricorrenti provvedeva quindi a dare disposizione di vendita dei titoli, eseguita in data 27/11/2023, generando un controvalore complessivo di € 7.669,89, accreditato in data 20/11/2023 sul conto corrente agli stessi cointestato; nelle "note informative" sulla esecuzione dei due distinti ordini di vendita, veniva chiaramente evidenziato che *"le somme accreditate debbono intendersi "al lordo" dell'eventuale imposta sostitutiva sulle plusvalenze (Decreto 461/97), da liquidarsi secondo le modalità connesse al regime fiscale da voi prescelto"*; nel frattempo, in data 6/12/2023 veniva estinto il conto corrente cointestato ai ricorrenti; sicché l'importo dell'imposta sostitutiva generatasi sulle plusvalenze (rispettivamente: € 418,18 e € 417,89 euro) non poteva essere regolato mediante addebito sul predetto conto corrente, in quanto estinto, né peraltro veniva corrisposto dai ricorrenti nonostante i numerosi solleciti; si procedeva, quindi, all'invio di una formale intimazione in data 22/12/2023, non ritirata per compiuta giacenza; non essendo intervenuto il dovuto pagamento, si decise di scritturare a sofferenza il debito, preavvertendo i ricorrenti con comunicazione inviata con raccomandata a/r a ciascuno dei due ricorrenti in data 21/01/2025; tali raccomandate non venivano ritirate e perciò venivano restituite per compiuta giacenza; da ultimo, in data 7/04/2025, non essendo intervenuto il saldo, comunicava formalmente a mezzo di raccomandata a/r l'avvio della segnalazione in Centrale dei Rischi del nominativo dei ricorrenti nella categoria di censimento "sofferenze"; i ricorrenti, pur dolendosi di un indirizzo sbagliato, danno comunque atto nel ricorso di avere effettivamente ricevuto la comunicazione; tutte le comunicazioni sono state inviate nel luogo dell'ultimo domicilio della *de cuius*, con pieno effetto nei confronti dei ricorrenti/eredi.

Pertanto, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare l'eccezione proposta dall'intermediario di inammissibilità della domanda con cui il ricorrente chiede all'ABF di avviare un procedimento disciplinare nei confronti della filiale dell'intermediario resistente coinvolta nella vicenda.

In proposito, si osserva che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non assegnano all'Arbitro poteri disciplinari e sanzionatori, essendo la sua competenza limitata all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà [sez. I, § 4].

Ne consegue che l'eccezione è fondata.

Venendo al merito, parte ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario in Centrale dei Rischi, lamentando esclusivamente la mancata ricezione del preavviso di segnalazione.

In via preliminare, il Collegio evidenzia per quanto concerne la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia che la Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, prevede che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente (e gli eventuali garanti) in occasione della prima segnalazione a sofferenza (l'obbligo di informazione preventiva è stato introdotto per il consumatore con il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010).

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF, l'invio dell'informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; la relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Roma, decisione 1927 del 27/02/2017).

Sul punto si è anche di recente espresso il Collegio di Coordinamento, che con la decisione n. 4519/23 ha espresso il seguente principio di diritto: *«l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa»*

Nel caso di specie, nessuna richiesta di risarcimento è stata formalizzata dal ricorrente.

In proposito secondo l'orientamento dei Collegi *«l'assenza di una domanda risarcitoria priva di rilievo la questione relativa alla ricezione o meno, da parte del ricorrente, del preavviso di imminente segnalazione in Centrale Rischi»* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10194 del 16/04/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE